



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE AFFARI GEN.LI - RISORSE UMANE - SERV.
DEMOGRAFICI**
Ufficio AFFARI GENERALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04-01-2021

Reg. generale n. 1 del 04-01-2021

**Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DI ALTRI LOCALI
DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale, al fine di garantire l'igiene, la salubrità e il decoro dei predetti ambienti, essendo questi oggetto di frequentazione, non solo da parte del personale dipendente, ma anche da parte di utenti, oltre che di visitatori e turisti per quanto concerne i beni culturali della Città;

CONSIDERATO che la SUAM, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Marche, provvede alla acquisizione di beni e servizi individuati dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 per le stazioni appaltanti del territorio obbligate ad approvvigionarsi attraverso il soggetto aggregatore di riferimento e ha il compito di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. allo scopo di supportare gli obiettivi di finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovendo la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento;

PRESO ATTO che con decreto n. 53/SUAM in data 11/06/2019 è stata approvata la pianificazione delle gare aggregate 2019/2020 e che per l'annualità 2019 era in programma l'indizione delle procedure di gara in forma aggregata per il servizio di pulizia di immobili e servizi correlati;

ATTESO che alla data odierna la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per gli immobili in uso alle Amministrazioni della Regione Marche, indetta dalla SUAM, pur essendo avviata, non è ancora giunta a conclusione;

RITENUTO necessario, in attesa della conclusione della procedura aperta indetta dalla SUAM – Soggetto aggregatore della Regione Marche, procedere all'affidamento del predetto servizio per il periodo di tre mesi (gennaio – marzo c.a.), al fine di garantire la continuità del medesimo;

CONSIDERATO che il servizio viene affidato a corpo e non a misura e i locali oggetto del servizio in questione possono essere individuati come segue:

- uffici comunali (immobili interessati: Palazzo ex convento di San Filippo, locali ex Circolo cittadino piano terra, piano ammezzato e piano primo, nuova sede ufficio ricostruzione uffici settore "Contabilità e Finanze" uffici servizi sociali presso ex Monastero Visitandine);
- sede decentrata della Pro Loco;
- sede decentrata dell'Accademia Georgica;
- Museo Archeologico;
- Aula Multimediale del Museo Archeologico;
- Locale pescheria;
- Magazzino cantonieri;
- Archivio storico;
- Locali ex scuola San Lorenzo;

CONSIDERATO che è intervenuta una emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la stessa è tuttora in atto;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza successivamente prorogato fino al 31/01/2021;

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prevedere che, oltre alle ordinarie operazioni di pulizia, vengano poste in essere tutte le azioni e le cautele necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Coronavirus e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, anche mediante pulizia e sanificazione, con adeguati prodotti, delle postazioni di lavoro;

RITENUTO necessario prevedere in capo al Comune di Treia, in qualità di stazione appaltante, in applicazione dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di affidamento del servizio di pulizia oggetto del presente atto, fermo restando il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, a far data dalla ultimazione della procedura di gara curata dalla SUAM – Soggetto aggregatore della Regione, dovendosi pertanto intendersi necessariamente decaduto ed interrotto l'affidamento in parola al verificarsi di tale circostanza;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che così dispone: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e, in particolare, il comma 3, primo capoverso, a norma del quale *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

VISTO il preventivo fornito dalla ditta La Goccia di Marinsalta A. & C. snc, con sede in c.da Vallonica n. 31- 62010 Treia (MC), P.IVA 01351220437, che offre il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale sopra descritti, con decorrenza dal 1/01/2021 al 31/03/2021, al costo complessivo di € 1.650,00 mensili oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.039,00 IVA inclusa;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad euro 75.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute

nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a norma del quale *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145); anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

ATTESO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella nuova formulazione, non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- con l'affidamento si intende procedere all'acquisizione del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale come descritti in premessa;
- il pagamento avverrà al ricevimento della fattura elettronica;

DATO ATTO che si è proceduto alla acquisizione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA, in capo all'operatore economico, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.2.3 delle Linee guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto si intenderà risolto e si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- si procederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per l'intervento effettuato;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in oggetto si può provvedere mediante imputazione al capitolo 110217 del bilancio corrente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- 1) affidare il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale come descritti in premessa, per il periodo gennaio – marzo c.a., alla ditta La Goccia di Marinsalta A. & C. snc, con sede in C.da Vallonica n. 31 - 62010 Treia (MC), P.IVA 01351220437, ritenuta idonea a soddisfare le esigenze relative al servizio in parola, al costo complessivo di € 6.039,00 IVA inclusa;
- 2) impegnare la somma complessiva di € 6.039,00 al capitolo 110217 del bilancio 2021;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Palmieri;
- 3) di AFFIDARE alla ditta La Goccia di Marinsalta A. & C. snc, con sede in C.da Vallonica n. 31 – 62010 Treia (MC), P.IVA 01351220437, il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale come descritti in premessa, per il periodo gennaio – marzo 2021, comportante una spesa pari a € 4.950,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo pari a € 6.039,00 IVA inclusa;
- 4) di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 6.039,00 al capitolo 110217 del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
- 5) di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, comprovante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
- 7) di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 04-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07-04-2021

Treia, 23-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 23-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
